

Le costituzioni di Anderson

Titolo I, concernente "Dio e la religione"

« Un Massone è tenuto, per la sua condizione a obbedire alla legge morale; e se egli intende rettamente l'Arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i Muratori fossero obbligati in ogni Paese a essere della religione di tale Paese o Nazione, quale essa fosse, oggi si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella Religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando a essi le loro particolari opinioni; ossia, essere uomini buoni e leali o uomini di onore e di onestà, quali che siano le denominazioni o confessioni che servono a distinguerli; per cui la Massoneria diviene il Centro di Unione e il mezzo per annodare una sincera amicizia tra persone che sarebbero rimaste in perpetuo estranee. »

COMMENTO. In un Paese come l'Inghilterra, per quasi due secoli sconvolto da rivolgimenti politici, sociali e dinastici all'insegna delle divisioni religiose, l'autodefinizione della massoneria quale "centro d'unione" tra gli uomini, sulla sola base delle loro qualità morali e di una religiosità non precisamente qualificata, costituiva un netto salto in avanti, semi-utopistico e rivoluzionario.

Titolo II, che tratta "Del magistrato civile supremo e subordinato"

« Un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque egli risieda o lavori e non deve essere mai coinvolto in complotti e cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione, né condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori; poiché la Muratoria è stata sempre danneggiata da guerre, massacri e disordini, così gli antichi Re e Principi sono stati assai disposti a incoraggiare gli uomini dell'Arte, a causa della loro tranquillità e lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero l'onore della loro fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicché se un Fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favorito nella sua ribellione ma piuttosto compianto come uomo infelice; e, se non convinto di altro delitto, sebbene la leale Fratellanza possa e debba sconfessare la sua ribellione e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo in essere, egli non può venire espulso dalla Loggia e il suo vincolo rimane irrevocabile. »

COMMENTO. Con tali parole si sanciva il principio dell'apoliticità dell'Ordine nel suo complesso e delle singole logge, che devono vivere nel rispetto delle leggi e delle autorità dello Stato. Al singolo massone è consentito di nutrire convincimenti politici e di tradurli in azione, ma soltanto a titolo personale e sempre che non coinvolga in alcun modo la massoneria, la quale, peraltro, è tenuta a sconfessarne l'operato quando

egli si atteggi a ribelle contro i poteri costituiti, pur senza arrivare ad espellerlo dalla fratellanza.

Titolo III, "Delle Logge"

« Le persone ammesse come membri di una Loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione »

Titolo IV, "Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti":

« Tutte le preferenze fra i Muratori sono fondate soltanto sul valore reale e sul merito personale: che così i committenti siano serviti bene, che i Fratelli non debbano vergognarsi né che l'Arte Reale venga disprezzata: perciò nessun Maestro o Sorvegliante sia scelto per anzianità ma per il suo merito. »

1

Le costituzioni di Anderson del 1723

GLI ANTICHI DOVERI DEL LIBERO MURATORE

estratti dagli antichi documenti di Lo

gge di oltremare, e di qu

elle di Inghilterra, Scoz

ia e Irlanda, per l'uso

delle Logge di Londra: da leggere quando si fanno

nuovi Fratelli o quando

il Maestro lo ordini.

I TITOLI GENERALI

I. Di Dio e della Religione.

II. Del Magistrato civile supremo e subordinato.

III. Delle Logge.

IV. Dei Maestri, Sorvegliant

i, Compagni e Apprendisti.

V. Della condotta dell'Arte nel lavoro.

VI. Del comportamento, ossia

1. Nella Loggia allorché costituita.

2. Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono usciti.

3. Quando i Fratelli s'incontrano se

nza estranei, ma non in una Loggia.

4. In presenza di es

tranei non massoni.

5. In casa e nelle vicinanze.

6. Verso un Fratello straniero.

I. Concernente Dio e la religione

Un muratore è tenuto per la sua condizione a obbedire

alla legge morale; e se in

tende rettamente l'Arte non

sarà mai un ateo stupido né un liber

tino irreligioso. Ma sebbene nei tempi

antichi i Muratori fossero obbligati

in ogni Paese ad essere della religione

di tale Paese o Nazione, quale essa

fosse, oggi peraltro si reputa più

conveniente obbligarli soltanto a que

lla Religione nella quale tutti gli uo

mini convergono, lasciando loro le

loro particolari opinioni; os

sia essere uomini buoni e sinceri o uomini

di onore ed onestà, quali che siano le

LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

2

denominazioni o le persuasion

i che li possono distinguere; per cui la Mu

ratoria diviene il Ce

ntro di Unione, e il

mezzo per conciliare sincera amicizia fra person

e che sarebbero rimaste

perpetuamente distanti.

II. Del magistrato civile supremo e subordinato

Un Muratore è un pacifico suddito

dei Poteri Civili, ovunque

e egli risieda o lavori

e non deve essere mai

coinvolto in complotti e cospirazioni

contro la pace e il benessere della

Nazione, né condur

si indebitamente

verso i Magistrati inferiori; poiché

la Muratoria è stata sempre danneggiata

da guerre, massacri e disordini,

così gli antichi Re e Princi

pi sono stati assai disposti ad incoraggiar

e gli uomini dell'Arte, a causa della loro

tranquillità e lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero l'onore della fraternità che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicché se un Fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, non deve essere favorito nella sua ribellione ma piuttosto compianto come uomo infelice; e, se non convinto di altro delitto, sebbene la leale Fratellanza possa e debba sconfessare la sua ribellione e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo in essere, egli non può venire espulso dalla Loggia ed il suo vincolo rimane irrevocabile.

III. Delle Logge

Una loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono e operano; per cui tale assemblea, o debitamente organizzata società di Muratori, è chiamata una Loggia, e ogni fratello deve appartenere ad una ed essere soggetto alle sue norme e ai regolamenti generali. Essa è particolare o generale e ciò si comprenderà meglio frequentandola e mediante i regolamenti inerenti della Loggia generale o Gran Loggia. Nei tempi antichi, né Maestro né Compagno poteva esservi assente, specialmente quando convocato a comparirvi, senza incorrerne in severa censura, salvo che non risultasse al Maestro e ai Sorveglianti che forza maggiore lo aveva impedito. Le persone ammesse come membri di una Loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione.

LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

IV. Dei maestri, sorveglianti, compagni e apprendisti
Tutte le preferenze fra i Muratori sono fondate soltanto sul valore reale e sul merito

to personale: che così i
committenti siano serviti bene, che i
Fratelli non debbano verg
onarsi né che l'Arte
Reale venga disprezzata:
Perciò nessun Maestro o Sorvegliante si
a scelto per anzianità ma per il suo merito. È impossibile descrivere
tali cose per iscritto e ogni Fratello deve stare al
suo posto e addestrarsi in una via peculiare a questa
Fraternità: i candidati possono sapere soltanto che ne
ssun Maestro può assumere un Apprendista se non ha
bastevole occupazione per lui, se non
è un giovane perfetto, no
n avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che
lo possano rendere incapace di apprendere l'Arte, di
servire il committente del Ma
estro e di essere creato
Fratello e poi a tempo debito Compagno
d'Arte, quando egli abbia servito un
termine di anni quale comporta il
costume del Paese; e che egli discenda
da genitori onesti; che così, se
altrimenti qualificato, egli possa
accedere all'onore di essere il Sorvegliante e poi li Ma
estro della Loggia, il Gran
Sorvegliante ed anche il
Gran Maestro di tutte le Logge, se
condo il suo merito. Nessun Fratello
può essere Sorvegliante se non ha
svolto il ruolo di Compagno d'Arte, né
Maestro se non ha funzionato da Sorvegliante, nè Grande Sorvegliante
se non è stato Maestro di una Loggia, né Gran Maes
tro se non è stato Compagno d'Arte prima dela sua
elezione, essendo anche di nobile na
scita o gentiluomo delle più elevat
e maniere o eminen
te studioso od
originale architetto o altro
artista, discendente da geni
tori onesti e che sia di me
rito singolarmente grande
nella opinione delle Logge. E
per il migliore, più agevole
e più onorevole adempimento di

tale ufficio, il Gran Maestro ha il potere di scegliere il suo proprio Deputato Gran Maestro che deve essere, o essere stato precedentemente, il Maestro di una Loggia particolare, ed ha il privilegio di agire come può agire il Gran Maestro, suo principale, a meno che il detto principale sia presente o interponga la sua autorità con una lettera. Questi Ordinatori o Governatori, supremi e subordinati, dell'antica Loggia, devono essere obbediti nei loro rispettivi ambiti da tutti i Fratelli, secondo gli antichi doveri e regolamenti, con tutta umiltà, reverenza, amore e alacrità.

V. Della condotta dell'arte nel lavoro

Tutti i Muratori devono lavorare onestamente nei giorni di lavoro, onde possano vivere decorosamente nei giorni di festa; e il tempo stabilito dalla legge del paese, o confermato dal costume, deve essere osservato. Il

LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

4

più esperto dei Compagni d'Arte deve essere scelto o nominato Maestro, o sovrintendente del lavoro del committente; deve essere chiamato Maestro da coloro che lavorano sotto di lui. Gli uomini dell'Arte devono evitare ogni cattivo linguaggio e non chiamarsi fra loro con alcun nome spregevole ma Fratello o Compagno; ed essere cortesi fra loro sia dentro che fuori dalla Loggia. Il Maestro, conscio della sua abilità, condurrà il lavoro del committente nel modo più ragionevole e lealmente impiegherà le sostanze di questi come se fossero le sue proprie; né darà ad alcun Fratello o Apprendista un salario superiore a quanto realmente merita. Sia il Maestro che i Muratori ricevuti il loro giusto salario devono esse

re fedeli al committente ed onestamente compiere il suo lavoro, si a a misura che a giornata; non debbono lavorare a misura quando è ancora usanza lavorare a giornata. Nessuno deve manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarli o fargli togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il lavoro di un altro per l'utile del committente, se non ha piena coscienza dei progetti e dei disegni di colui che l'ha cominciato. Quando un Compagno dell'Arte è scelto come Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro, egli deve essere leale sia col Maestro che coi Compagni, deve accuratamente sorvegliare il lavoro nell'assenza del Maestro a beneficio del committente; ed i Fratelli devono obbedirgli. Tutti i Muratori impiegati riceveranno il loro salario docilmente, senza mormorazioni e senza ribellioni, e non lasciare il Maestro fino a che il lavoro sia compiuto. Un Fratello più giovane deve venire istruito nel lavoro per impedire che sprechi materiale per inesperienza e perché si ingrandisca e si mantenga nell'amore fraterno. Tutti gli arnesi usati nel lavoro devono essere approvati dalla Gran Loggia. Nessun lavorante deve essere adibito a lavori propri della Muratoria, né i Liberi Muratori potranno mai lavorare con coloro che sono non liberi, senza una urgente necessità; né essi possono insegnare ai lavoranti e ai Muratori non accettati, come devono insegnare a un Fratello o Compagno.

VI. Del Comportamento, ossia

1. NELLA LOGGIA QUANDO COSTITUITA

Non dovete formare comitati particolari o separate conversazioni senza l'assenso del Maestro

o, non trattare
di alcuna cosa inopportuna o sconveniente, non interrompere il Maestro o i Sorveglianti, o alcun Fratello che parla col Maestro: Non occuparvi di cose ridicole o scherzose mentre la Loggia è impegnata in altre serie e
LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

5

solenni; non usare alcun linguaggio sconveniente sotto alcun pretesto; ma rivolgere la dovuta riverenza al vostro Maestro, ai Sorveglianti, ai Compagni e inducendo questi al rispetto. Se qualsiasi accusa fosse promossa, il Fratello trovato colpevole deve accettare il giudizio e la decisione della Loggia, che è giudice idoneo e competente di tutte queste controversie (a meno che non portiate appello alla Gran Loggia) e davanti alla quale devono essere portate, a meno che un lavoro del committente non debba venire interrotto, nel qual caso ci si dovrà regolare opportunamente; ma non dovete andare in giudizio per quanto concerne la Muratoria, senza assoluta necessità riconosciuta dalla Loggia.

2. COMPORTAMENTO QUANDO LA LOGGIA È CHIUSA ED I FRATELLI NON SONO USCITI

Potete divertirvi con innocente allegria, trattandovi l'un l'altro a vostro talento, ma evitando ogni eccesso, o di spingere alcun Fratello a mangiare o bere oltre la sua inclinazione o di impedirgli di andare quando le circostanze lo chiamano, o di fare o dire cose offensive e che posso non impedire una facile e libera conversazione; poiché questo turberebbe la nostra armonia e vanificherebbe i nostri lodevoli propositi. Perciò né ripicche o questioni personali possono essere introd

otte entro la porta della Loggia, ancor meno
qualsiasi questione inerente la Religione o le Nazioni
o la politica dello Stato,
noi essendo soltanto, come
Muratori, della summenzionata Religione Universale; noi si
amo inoltre di tutte le Nazioni, Lingue, Discendenze
e Idiomi e siamo avversi a tutte le po
litiche, come a quanto
non ha mai portato al be
nessere della Loggia né
potrebbe portarlo mai. Questo dovere è stato sempre
strettamente posseduto e osservato; ma specialmente
dal tempo della Riforma in Britannia,
o il dissenso e la secessione di ta
li nazioni dalla Comunione di Roma.

3. COMPORTAMENTO QUANDO I FRATELLI SI INCONTRANO SENZA ESTRANEI MA IN LOGGIA COSTITUITA

Vi dovete salutare l'un l'altro in modo cortese, come
siete stati istruiti, chiamandovi Fratello l'un l'altro,
liberamente fornendovi scambievoli istruzioni che possano
essere utili, senza essere visti o uditi, e senza
prevalere l'un sull'altro o ve
nendo meno al rispetto dovuto ad ogni
Fratello, come se no
n fosse Muratore. Per
quanto tutti i Muratori sian
o, come Fratelli, allo ste
sso livello, pure la Muratori
a non toglie ad un uomo
quell'onore di cui godeva prima; piuttosto aumenta tale
onore, specialmente se egli avrà benemeritato della
Fratellanza si deve onore a colui cui è dovuto, ed evitare le cattive maniere.
LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

6

4. COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI ESTRANEI NON MASSONI

Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro portamen
to affinché l'estraneo più
accorto non possa scoprire
o trovare quanto non è conveniente
che apprenda; e talvolta dovrete sv
iare un discorso e manipolarlo
prudentemente per l'onore della rispettabile Fratellanza.

5. COMPORTAMENTO IN CASA E NELLE VICINANZE

Dovete agire come si conviene a uomo morale e saggio; particolarmente non lasciate che la vostra famiglia, amici e vicini conoscano quanto riguarda la Loggia, ecc. ma saggiamente e tutelate l'onore vostro e quello dell'antica Fratellanza, per ragioni da non menzionare qui. Voi dovete anche tutelare la vostra salute non intrattenendovi troppo a lungo o troppo lontano da casa, dopo che le ore di Loggia sono passate; ed evitando la ghiottoneria e l'ubriachezza, affinché le vostre famiglie non siano trascurate od offese, né voi inabilitati a lavorare.

6. COMPORTAMENTO VERSO UN FRATELLO STRANIERO

Lo esaminerete cautamente, conducendovi secondo un metodo di prudenza affinché non siate e ingannati da un ignorante falso Pretendente, che dovrete respingere con disprezzo e derisione) guardandovi dal fargli alcun segno di riconoscimento.

Ma se accertate che egli è un vero e genuino Fratello, dovete rispettarlo di conseguenza; e se egli è in bisogno, dovete aiutarlo se potete, oppure indirizzarlo dove possa venire aiutato: Dovete occuparlo per qualche giornata di lavoro oppure raccomandarlo perché venga occupato. Ma non siete obbligato a fare oltre la vostra possibilità, soltanto a preferire un Fratello povero, che è un uomo buono e sincero, prima di qualsiasi altra persona povera nelle stesse circostanze.

Finalmente, tutti questi doveri voi dovete osservare ed anche quelli che vi saranno comunicati per altra via; coltivando l'amore fraterno, la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la gloria di questa antica

Fratellanza, evitando tutte le dispute e questioni, tutte le maldicenze e calunnie, non consentendo agli altri di diffamare qualsiasi onesto Fratello, ma difendendo il suo carattere e dedicandogli i migliori uffici per quanto

LOGGIA HOCHMA N. 182 DI PELRMO (DELLA GRAN LOGGIA REGOLARE D'ITALIA)

7

consentito dal vostro onore e sicurezza e non oltre. E se qualcuno vi fa ingiuria, dovete rivolgervi alla vostra o alla sua Loggia e, dopo, appellarvi alla Gran Loggia nelle assemblee trimestrali e quindi alla Gran Loggia annuale, come è stato l'antico lodevole costume dei nostri antenati in ogni Nazione; non dovete intraprendere un processo legale a meno che il caso non possa venire risolto in altro modo e pazientemente affidatevi all'onesto e amichevole consiglio del Maestro e dei Compagni, allorché essi vogliono evitare che voi compariate in giudizio contro estranei e vi esortano ad accelerare il corso della giustizia, che così farete meglio l'interesse della Muratoria con migliore alacrità e successo; ma, rispetto a Compagni o Fratelli in giudizio, il Maestro e i Fratelli dovranno gentilmente offrire la loro mediazione, che a loro deve essere con riconoscenza affidata dai Fratelli contendenti; e se tale sottomissione è impraticabile, questi potranno condurre il loro processo o causa, senza animosità e senza collera (non nel modo comune), facendo, o omettendo quanto possa compromettere l'amore fraterno, e buoni uffici devono essere rinnovati e continuati; che tutti possano vedere la benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno

fatto dal principio del mondo e faranno fino alla fine del tempo.